

Comune di CAPRAIA ISOLA (LI)

Revisore unico

Verbale n. 46 del 15/04/2024

Oggetto: Parere relativo al Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026

La sottoscritta dott.ssa PAOLA SPIGAI, nominata Revisore unico di Codesto Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27, del 30/08/2021, per un triennio

VISTI

- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000;
- l'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
- l'art. 6 del Dl. n. 80/2021 e i decreti attuativi Dpr. n. 81/2022 e Dm. n. 132/2022;
- la Proposta di delibera di G.C. di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 e l'allegato Piano (allegato A)
- il Parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

ESAMINATI

I suddetti atti e in particolare la Proposta di Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP);

RICHIAMATA

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 17/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e della Nota Integrativa;

CONSIDERATO

- che l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ha previsto un nuovo sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, la cui attuazione era subordinata all'entrata in vigore di un apposito DM attuativo della suddetta disposizione.

- il Dm. 17 marzo 2020 - “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019 e con efficacia dal 20 aprile 2020;
- che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Dm. 17 marzo 2020 “*A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, ... non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.*”
- che i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente disposizione possono, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Dm. 17 marzo 2020 “*incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1*”.
- che l’art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “*per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno*” e che, ai sensi dell’art. 7 del Dm. 17 marzo 2020, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo Dm.
- altresì, l’art. 9, comma 28, Dl. n. 78/10 come modificato dal Dl. n. 90/14, in base al quale “*a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/03, e s.m.i., non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.*
(omissis). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/06, e s.m.,

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.

VERIFICATO

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e limiti alla spesa di personale sopra richiamati;
- che ai sensi dell'art. 4 del Dm. 17 marzo 2020, il rapporto delle spese del personale 2021 sulla media delle entrate correnti del triennio 2019-2021 al netto del Fcde, è pari al 7,42% e quindi al di sotto del valore soglia indicato dall'art. 4 per la relativa fascia demografica A) del 29,50%.
- che, in applicazione dell'art. 5 del Dm. risulta un potenziale spazio finanziario per assunzioni a tempo indeterminato pari a € 52.749,97;
- pertanto, che le previsioni di fabbisogno di personale indicate, per l'anno 2024, operano nel rispetto delle previsioni del bilancio di previsione 2024 e consentono di rispettare l'equilibrio di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

Ciò premesso,

ASSEVERA

il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024-2026 del Comune di Capraia Isola a seguito dell'approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 di cui alla proposta esaminata.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000 e dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001, parere favorevole all'approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 condizionata alla previa approvazione del rendiconto di gestione 2023.

Pontedera, 15/04/2024

L'Organo di revisione

Dott.ssa PAOLA Cavigai

